

considerando che, per impedire speculazioni, conviene istituire un sistema di controllo in forza del quale l'acquirente-collettore o il primo trasformatore dovrà costituire una cauzione, il cui importo sarà correlato all'entità dell'aiuto assegnato per la superficie interessata; che la cauzione potrà essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti finiti fabbricati entro un determinato termine;

considerando che si dovrebbero istituire efficaci misure di controllo per ogni principale soggetto che interviene sul mercato; che, ove si constati l'inadempienza degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è prevista un'intensificazione dei controlli;

considerando che, per accertare il rispetto degli obiettivi della riforma della politica agraria comune, si dovrebbe procedere a una valutazione del presente regime, sulla base delle informazioni sulla sua effettiva applicazione negli Stati membri;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2296/92 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2941/92⁽²⁾ nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende

- per «richiedente»: l'autore della domanda di pagamento compensativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in appresso denominata compensazione;
- per «primo trasformatore»: colui che impiegando le materie prime di cui all'allegato I, e procede alla loro prima trasformazione al fine di ottenerne uno o più prodotti di cui all'allegato II;
- per «acquirente-collettore»: il firmatario del contratto di cui all'articolo 6, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato II.

Articolo 2

Le materie prime che possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione nonché le loro utilizzazioni finali

ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono elencate rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le materie prime di cui all'allegato I possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato II. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione delle materie prime di cui all'allegato I deve risultare superiore — secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 8, paragrafo 3 — al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.

2. Ogni materia prima di cui all'allegato I coltivata su terreni ritirati dalla produzione deve formare oggetto del contratto di cui all'articolo 6.

3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta e l'acquirente-collettore od il primo trasformatore è tenuto a prenderla in consegna, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri possono escludere dal presente regime soltanto le materie prime di cui all'allegato I per le quali si pongano difficoltà connesse a ragioni agronomiche, di controllo, sanitarie, ambientali o nascenti dalle loro leggi penali. In tal caso, lo Stato membro comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione. Nel caso di silenzio della Commissione protrattosi per venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, lo Stato membro può procedere alla prevista esclusione.

Durante le campagne 1993/94 e 1994/95, gli Stati membri possono, per ragioni di controllo, limitare il regime istituito dal presente regolamento alle consegne dirette tra il richiedente e il primo trasformatore.

Articolo 5

Le materie prime coltivate su terreni ritirati dalla produzione, che hanno costituito oggetto di compensazione, nonché i prodotti finiti derivati da dette materie prime non possono beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 9.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.